

**RESOCONTO DEI LAVORI SVOLTI NELL'ANNO 2003  
DALLA COMMISSIONE TRIVENETA IN MATERIA DI  
"INCOMPATIBILITA' ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE"**

La Commissione, istituita dalla Conferenza permanente dei Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti del Triveneto al fine di esaminare il contenuto delle previsioni normative in tema di "incompatibilità all'esercizio della professione" alla luce degli orientamenti in materia elaborati dal Consiglio Nazionale ed emanati con Circolare n. 11/2003, ha provveduto nel corso delle riunioni ad esaminare e dare soluzione ad alcuni dei problemi interpretativi emersi dalla lettura delle disposizioni sopra citate.

Ha altresì predisposto una sintesi delle indicazioni emerse in sede di discussione al fine di orientare i singoli Ordini locali ed ha altresì elaborato la modulistica necessaria per dare attuazione alle previsioni, contenute nella detta Circolare, in materia di "autocertificazione" delle situazioni di incompatibilità allo scopo di uniformare il comportamento dei singoli Ordini locali.

Si ritiene opportuno precisare che il tema della "incompatibilità all'esercizio della professione", affrontato dalla Commissione, si presenta estremamente complesso e di difficile interpretazione. Le indicazioni fornite in questo lavoro quindi intendono esclusivamente fornire ai colleghi un ausilio nella lettura dei documenti elaborati dal Consiglio Nazionale pur nella consapevolezza che si tratta di una materia in evoluzione che verrà nei prossimi mesi ulteriormente esaminata ed approfondita dallo stesso Consiglio Nazionale che ha, allo scopo, istituito una Commissione a cui partecipano anche rappresentanti della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei dottori commercialisti.

Si riepilogano di seguito le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'anno 2003.

**1. Rapporti tra Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti ed Ordini locali in materia di verifica delle situazioni di incompatibilità.**

La Circolare n. 11/2003 fa riferimento sempre a situazioni "che incidono sullo status del professionista" per tale dovendosi intendere status professionale attuale e cioè attualità dell'iscrizione all'Albo. In tali casi competente alla verifica della situazione di incompatibilità è solo l'Ordine locale.

Nei casi in cui, invece, si è in presenza di un professionista non più iscritto all'Albo (con la conseguenza che la eventuale situazione di incompatibilità non è più sindacabile da parte dell'Ordine locale), si deve ritenere che la Cassa Nazionale abbia un autonomo potere di valutazione dell'incompatibilità e ciò in forza delle modifiche apportate alla normativa in materia di Cassa di Previdenza di cui alla L. 21/86.

Tale autonomo potere è attribuito alla Cassa solo dal 1987 perché è da tale momento che la Cassa Nazionale ha potere di accertare anche il requisito della continuità dell'esercizio dell'attività professionale (art. 22 della L. 21/1986).

**2. Efficacia delle previsioni contenute nella Circolare n. 11/2003 nei confronti della Cassa di Previdenza.**

In considerazione del fatto che dalla lettura della Circolare n. 11/2003 emerge un autonomo potere di accertamento della Cassa di Previdenza con riferimento alle cause di incompatibilità in capo a soggetti non più iscritti all'Albo professionale, è stato esaminato e discusso il tema della rilevanza del documento del Consiglio Nazionale nei confronti della Cassa di Previdenza. Atteso che il documento sull'incompatibilità riveste la forma di "Circolare" del Consiglio Nazionale, la Commissione ha ritenuto che tale documento non possa assumere valore cogente nei confronti della Cassa di Previdenza (soggetto esterno ed autonomo al Consiglio Nazionale), ma costituisca un importante elemento di riferimento ai fini probatori in un eventuale procedimento contenzioso instaurato dal collega avverso provvedimenti di diniego di prestazioni da parte della Cassa di Previdenza.

**3. Termine per la regolarizzazione delle posizioni di incompatibilità - Natura ed effetti**

Con riferimento alla data del 30.06.2004 prevista ai fini della regolarizzazione delle posizioni pregresse, si è convenuto che tale termine è da intendersi come data ultima entro la quale eliminare

cause di incompatibilità senza che vi siano conseguenze disciplinari per l'iscritto. Si ritiene peraltro che nessun automatico effetto nei confronti della Cassa di Previdenza possa essere attribuito a tale termine.

#### **4. Modalità di espletamento dell'attività di controllo da parte degli Ordini locali**

In merito all'attività di controllo demandata agli Ordini Locali si è convenuto che la stessa debba consistere almeno in una verifica generale per ogni mandato di Consiglio (e quindi ogni 3 anni), mediante autocertificazione.

E' opportuno che gli Ordini locali provvedano al più presto alla predisposizione di una circolare illustrativa con allegato fac-simile di autocertificazione (**allegato 3**) per consentire ai colleghi l'adempimento entro il 30 giugno 2004.

In ogni caso gli Ordini locali dovranno prevedere anche controlli a campione (1% circa all'anno) delle posizioni autocertificate mediante riscontro delle risultanze della CCI AA e dell'Anagrafe tributaria, nonché mediante acquisizione di ogni elemento utile all'accertamento della situazione in esame.

#### **5. Possibilità da parte di professionista iscritto con causa di incompatibilità non più sussistente da oltre cinque anni di interpellare il Consiglio dell'Ordine al fine di ottenere una pronuncia di "non sussistenza di cause di incompatibilità".**

In base a quanto riportato nella Circolare del Consiglio Nazionale, non vi è dubbio che il Consiglio dell'Ordine locale, chiamato a pronunciarsi su una causa di incompatibilità non più sussistente all'atto della verifica, non può procedere all'accertamento della situazione di incompatibilità con conseguente provvedimento di cancellazione dall'Albo. In tal caso, però, se la causa di incompatibilità è stata rimossa da meno di cinque anni, sussiste ancora la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di avviare un'azione disciplinare per valutare il comportamento adottato dal collega, a meno che la rimozione non sia avvenuta entro il 30 giugno 2004.

Invece, nell'ipotesi in cui la causa di incompatibilità sia stata rimossa da più di cinque anni, il Consiglio dell'Ordine non ha più potere sanzionatorio nei confronti dell'iscritto, ma tale situazione - una volta che si sia verificata la cancellazione dall'Albo - può essere oggetto di valutazione da parte della Cassa Nazionale al fine dell'erogazione della prestazione previdenziale e, per quanto detto in precedenza, non si può con certezza affermare che il contenuto della Circolare del Consiglio Nazionale n. 11/2003 sia vincolante per la Cassa in sede di valutazione del caso specifico.

Ne consegue che il dottore commercialista che si trovi nelle situazioni sopra descritte e che, dalla lettura del documento elaborato dal Consiglio Nazionale, abbia verificato la non sussistenza nel caso specifico di una causa di incompatibilità, a parere della Commissione, può promuovere una pronuncia da parte del Consiglio dell'Ordine di non sussistenza di cause di incompatibilità. Il relativo provvedimento, potrebbe essere utile anche nei confronti della Cassa Nazionale.

#### **6. Interpretazione della previsione contenuta nel caso 2.13 (dottore commercialista socio di c.d. società di mezzi).**

Si è discusso sulla fattispecie in questione per verificare quale portata debba essere attribuita alla previsione in esame soprattutto con riferimento ai destinatari dell'attività esercitata dalla società di mezzi. Si è convenuto sulla necessità che l'attività della società venga svolta **esclusivamente** a favore dello studio di cui il dottore commercialista è titolare o socio e che non vi debba essere, al contrario, alcun rapporto diretto con altri clienti. In tal senso infatti la lettera della Circolare che non lascia margini di discrezionalità nella valutazione della situazione concreta riferendosi esplicitamente a fattispecie in cui la società "opera solo per il dottore commercialista".

#### **7. Interpretazione della previsione contenuta nel caso 2.14 (dottore commercialista socio di c.d. società di servizi).**

Anche con riferimento a tale situazione si è esaminato il collegamento tra società e destinatari dell'attività della società stessa. In tal caso, nonostante nella Circolare del C.N. la fattispecie venga più

volte associata a quella della "società di mezzi", si ritiene che il collegamento con i clienti del dottore commercialista debba essere esaminato con maggiore elasticità potendo verificarsi situazioni in cui il cliente della società è un soggetto che, per dimensioni o caratteristiche proprie, si avvale solo dell'opera della società e non necessita invece anche dell'opera del professionista. Non può verificarsi, invece, il caso in cui il cliente della società sia cliente non già del dottore commercialista socio della stessa, ma bensì di altro professionista estraneo alla società. In tale ipotesi infatti la società di servizi assumerebbe rilevanza esterna incorrendo nel divieto di cui all'art. 3 dell'O.P.

#### **8. Promemoria per i Consigli locali in materia di adempimenti conseguenti all'emanazione della Circolare n. 11/2003**

Si è convenuto di suggerire ai singoli Ordini locali la tempistica da seguire e la modulistica da adottare per il recepimento dei necessari provvedimenti conseguenti all'emanazione della Circolare del Consiglio Nazionale.

- a) Il Consiglio locale recepisce formalmente il contenuto della Circolare n. 11/2003 con riferimento, più precisamente, ai principi, ai criteri guida ed ai casi contenuti nella stessa e ciò in ossequio a quanto previsto al punto 11 della Circolare.
- b) Il Consiglio locale prende atto del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità" approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, entrato in vigore automaticamente in data 26 luglio 2003, così come previsto dal punto 11 della Circolare n. 11/2003.
- c) Il Consiglio locale adotta formalmente la modulistica per la dichiarazione in autocertificazione della non sussistenza di situazioni di incompatibilità da far sottoscrivere ai colleghi all'atto dell'iscrizione all'Albo (**all. 1**).
- d) Il Consiglio locale predisporre ed invia ai colleghi una circolare informativa (**all. 2**) allegando la modulistica necessaria per la dichiarazione in autocertificazione da trasmettere all'Ordine entro e non oltre il 30 giugno 2004 (**all. 3**).
- e) Il Consiglio locale organizza incontri informativi con gli iscritti sul tema dell'incompatibilità.
- f) Il Consiglio locale organizza l'attività di controllo sulla base dei criteri sopra formulati.

A conclusione dei lavori svolti nel corso dell'anno 2003, si è convenuto sull'opportunità di proporre alla Conferenza che alla Commissione venga attribuita natura permanente con l'incarico di esaminare e dare soluzione ai problemi interpretativi che verranno alla stessa sottoposti dai singoli Ordini e ciò al fine di creare una struttura di riferimento unitaria sulle problematiche in questione che, si ritiene, emergeranno soprattutto in sede di prima applicazione e quindi in particolare nel corso del 2004.

Documento approvato dalla Commissione nella riunione del 27 gennaio 2004

La Commissione Triveneta sulla incompatibilità all'esercizio della professione:

Marina Manna - Ordine di Padova - coordinatore

Angelo Bonemazzi - Ordine di Treviso

Alberto De Perini - Ordine di Venezia

Margherita Monti - Ordine di Vicenza

Piergiuseppe Nicoletti - Ordine di Bolzano

Gottardo Salatin - Ordine di Pordenone

Francesco Santinello - Ordine di Rovigo

Andrea Volpe - Ordine di Udine

**Allegato 1**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI NON SUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'  
CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

Il / La sottoscritt... nato/a a ..... , prov.  
..... , il ..... residente a ..... in via .....

premessò

- che ha presentato domanda di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di .....
- che ha preso visione e cognizione:
  - a) del contenuto dell'art. 3 del D.P.R. 27/10/1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di Dottore Commercialista);
  - b) del procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003;
  - c) dell'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con Circolare n. 11 del 4 agosto 2003 (reperibile sul sito Internet del Consiglio Nazionale: [www.cndc.it](http://www.cndc.it)) ed adottata dal Consiglio dell'Ordine di ..... in data .....

consapevole

delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

dichiara

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 27/10/1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di Dottore Commercialista), così come interpretato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con Circolare n. 11 del 4 agosto 2003.

In fede

Data, .....

Firma di autocertificazione

**Allegato 2** (nella sezione Comunicazioni del sito internet [www.odcpadova.it](http://www.odcpadova.it))

**Allegato 3**

DI CHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI NON SUSSISTENZA  
DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'  
CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

Il / La sottoscritt... .. nato/a a ....., prov.  
....., il ..... residente a ..... in via ....., iscritto  
all'Albo dei Dottori Commercialisti del Circondario del Tribunale di ..... al n. ....

esaminato

- d) il contenuto dell'art. 3 del D.P.R. 27/10/1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di Dottore Commercialista);
- e) il procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato con Decreto emesso dal Direttore Generale della Giustizia Civile in data 18 luglio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003;
- f) l'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con Circolare n. 11 del 4 agosto 2003 (reperibile sul sito Internet del Consiglio Nazionale: [www.cndc.it](http://www.cndc.it)) ed adottata dal Consiglio dell'Ordine di ..... in data .....

consapevole

delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

dichiara

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 27/10/1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di Dottore Commercialista), così come interpretato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con Circolare n. 11 del 4 agosto 2003.

In fede

Data, .....

Firma di autocertificazione